



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale e del Codice Etico di Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (Department of Social and Political Sciences) (SPS), in seguito "Dipartimento", istituito con decreto rettorale in data 27 aprile 2012, registrato al n. 0278452.

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell' Ateneo, promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca nelle aree della teoria sociale, politica e normativa, dell'analisi delle politiche pubbliche, del lavoro e del welfare, e dei rapporti fra culture e società
Svolge altresì le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno.
2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Conservatorio, 7 20122 Milano.

Articolo 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento svolge le proprie funzioni correlate alla ricerca scientifica nel campo delle scienze sociali, intese in senso ampio. In tali aree, il Dipartimento riconosce il valore del pluralismo e della molteplicità dei paradigmi e del metodo logico basato sulle evidenze empiriche.
2. Le funzioni correlate alla ricerca scientifica del Dipartimento interessano, in particolare, i seguenti settori scientifico-disciplinari:
SPS/01 -Filosofia Politica
SPS/04 -Scienza Politica
SPS/07 -Sociologia Generale
SPS/08 -Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
SPS/09 -Sociologia dei Processi economici e del Lavoro
SPS/10 – Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 -Sociologia dei Fenomeni Politici
SECS-P/10 -Organizzazione Aziendale
SECS-S/04 - Demografia
INF/01 - Informatica
IUS/07 -Diritto del Lavoro
IUS/10 -Diritto Amministrativo
IUS/20 -Filosofia del Diritto
M-DEA/01 -Discipline Demoetnoantropologiche
M-PSI/06 – Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

Articolo 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento è coinvolto, con il ruolo di "Referente principale o associato", nei seguenti corsi di studio:

Corsi di Laurea Triennale in cui il Dipartimento è coinvolto con il ruolo di "Referente principale":

- Corso di laurea in Comunicazione e società (CES) (L-20)
- Corso di laurea in Scienze del lavoro, dell'amministrazione e management (LAM) (L-16)
- Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (GLO) (L-37)

Corsi di Laurea Magistrale in cui il Dipartimento è coinvolto con il ruolo di "Referente principale":

- Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (APP) (LM-63)
- Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (COM) (LM-59)
- Corso di laurea magistrale in Management of Human Resources and Labour Studies (MLS) (LM-62)

Corsi di Laurea Triennale nei quali il Dipartimento è coinvolto con il ruolo di "Referente Associato":

- Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico e sociale MED) (L-12)
- Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) (L-36)

Corsi di Laurea magistrale nei quali il Dipartimento è coinvolto con il ruolo di "Referente Associato":

- Corso di laurea magistrale in Economics and political science (EPS) (LM-56/LM-62)
- Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LIN) (LM-38)
- Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (GOV) (LM-62)

Corsi di Laurea triennale nei quali il Dipartimento è coinvolto con il ruolo di "Referente Associato in Collegio Interdipartimentale":

- Corso di laurea in Management pubblico (MAP) (L-16)
- Corso di laurea in Scienze politiche (SPO) (L-36)

2. In presenza di modificazioni intervenute nei Corsi di Laurea e/o, nel ruolo di coinvolgimento del Dipartimento, l'elencazione di cui al precedente comma 1 è modificata con delibera dell'organo consiliare.
3. Il Dipartimento è coinvolto nella formazione post Laurea, in corsi di perfezionamento e master.

Articolo 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento si impegna nella formazione di terzo ciclo, con riguardo alla Graduate School in Social and Political Sciences, ed ai corsi di Dottorato di Ricerca nei quali è coinvolto come sede principale o consorziata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

Articolo 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 7

Composizione del Dipartimento

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010 e chiamati dal Dipartimento.
Alle attività del Dipartimento partecipano inoltre gli assegnisti di ricerca ed i dottorandi, nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni dell'organo consiliare.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

Articolo 8

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. Il Dipartimento, a norma dell'art. 40 dello Statuto, partecipa alla Facoltà di Scienze Politiche, economiche e sociali e alla Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale.

Articolo 9

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

Articolo 10

Composizione del Consiglio

1. A norma dell'art. 38, comma 2, dello Statuto, fanno parte del Consiglio:
 - a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
 - b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea Magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, cioè associato nell'ambito di un Collegio interdipartimentale il cui presidente afferisca al Dipartimento.
 - c) il Responsabile Amministrativo;
 - d) il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa-gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, delle biblioteche, eventualmente in servizio presso il Dipartimento a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di lavoro non inferiore a dodici mesi;
 - e) una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo;
 - f) una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati;
 - g) una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento;
2. Il numero dei rappresentanti di cui al precedente comma 1, lettera b), a norma dell'art. 38, comma 3, dello Statuto, è eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio.
3. Il numero dei rappresentanti di cui al precedente comma 1, lettera e), a norma dell'art. 38, comma 2, ultimo capoverso, dello Statuto, è individuato in complessive 4 unità.
4. Il numero dei rappresentanti di cui al precedente comma 1, lettera f), è individuato in complessive 2 unità.
5. Il numero dei rappresentanti di cui al precedente comma 1, lettera g), è individuato in complessive 3 unità.
6. La elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo avviene all'interno di apposita assemblea convocata dal Responsabile amministrativo.
7. I rappresentanti eletti di cui al precedente comma 1, lettere e), f), g), durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.
8. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.
9. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.
10. La partecipazione alle sedute delle diverse componenti avviene in conformità alle vigenti disposizioni di Ateneo (Statuto e Regolamento Generale).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

Articolo 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento:
 - 1) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
 - 2) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività, alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
 - 3) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - 4) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
 - 5) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui al precedente punto 2), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi dell'articolo 37, comma 4, dello Statuto;
 - 6) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 6, dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
 - 7) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
 - 8) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea e di laurea Magistrale e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare nei medesimi corsi, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
 - 9) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà e, o, con le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

- 10) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240 del 2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero l'attivazione di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- 11) proporre ai Comitati di direzione della Facoltà e, o, della Scuola di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale;
- 12) deliberare, sulla base delle proposte formulate dai Collegi didattici, sentiti i Comitati di direzione della Facoltà e/o, della Scuola di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti, regolamenti didattici e manifesti dei Corsi di studio;
- 13) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- 14) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste, formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento, di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- 15) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in Corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- 16) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 37, comma 7, dello Statuto;
- 17) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di Corsi e Scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento, Summer School, e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza, e ai sensi della normativa in vigore;
- 18) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e, o, delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 7, dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e, o, delle Scuole alle quali il Dipartimento è riaccordato;
- 19) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'articolo 39, comma 6, dello Statuto e del successivo articolo 16;
- 20) deliberare in merito al conferimento di deleghe al Direttore, alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione della Facoltà o Scuola alle quali il Dipartimento è riaccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- 21) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- 22) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito:
 - a) a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica;
 - b) alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

c) alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

23) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle relative norme di Ateneo;

24) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento; deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica, in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e con le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

25) avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di "professore emerito", ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio, e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti;

26) avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale, ovvero associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un Corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti;

27) deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività secondo quanto previsto dall'art 13, comma 18 del Regolamento generale di Ateneo. La deliberazione con la quale si provvede alla costituzione delle predette Commissioni ne determina la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento;

28) deliberare in ordine al Codice Etico ed alla Commissione Etica del Dipartimento, in accordo con il Codice Etico di Ateneo;

29) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Articolo 12

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

2. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Si applica l'art. 21, comma 13, del Regolamento generale di Ateneo;
3. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.
5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.
6. Compete in particolare al Direttore:
 - 1) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - 2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - 3) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - 4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o della Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
 - 5) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
 - 6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
 - 7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
7. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà e/o della Scuola alla quale il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore di cui al comma seguente o altro componente della Giunta o del Consiglio.
8. Il Direttore del Dipartimento nomina, tra i professori ordinari ed associati che afferiscono al Dipartimento, un Vicedirettore, che lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Articolo 13

La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore.
2. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio di Dipartimento, ed assolve ai compiti ad essa espressamente delegati dal medesimo Consiglio;
3. Fanno comunque parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo.
4. Ne fanno inoltre parte, nel limite complessivo del 15 per cento dei componenti il Consiglio di Dipartimento:
 - a) un numero di soggetti compreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 5, nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, tra i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti al Dipartimento;
 - b) eventuali responsabili, nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, nel numero massimo di 5 soggetti;
 - c) almeno un soggetto eletto nella fascia dei professori e dei ricercatori, eventualmente non rappresentati nella Giunta in base ai criteri di cui alla precedenti lettere a) e b);
 - d) un rappresentante, eletto dal personale tecnico-amministrativo, tra il personale già presente nel Consiglio.
5. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Nel rispetto ed in attuazione dell'art. 64, commi 5, dello Statuto, le norme per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento e della Giunta del Dipartimento sono dettate dal presente articolo. Per la Giunta del Dipartimento si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Consiglio di Dipartimento.
2. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da un numero minimo di 5 componenti il Consiglio. Salvo motivata urgenza, il Direttore convoca il Consiglio, e ne fissa il relativo ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della medesima seduta consiliare.
3. Per la validità delle sedute, a norma dell'art. 13, comma 26 del Regolamento generale di Ateneo è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e, ai sensi dell'art 38, comma 3 dello Statuto, i rappresentanti degli studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

4. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
5. Per l'approvazione delle deliberazioni, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'approvazione delle deliberazioni inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.
6. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
7. Di norma il voto è espresso in forma palese e si effettua per alzata di mano.
8. Alla votazione a scrutinio segreto si procede con riferimento alle deliberazioni concernenti i procedimenti elettivi e lo status e le qualità di singoli soggetti.
9. Sulle deliberazioni concernenti i Collegi dei Dottorati di ricerca, di competenza del Consiglio, nonché sulle questioni riguardanti i compiti didattici, la votazione è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9, le deliberazioni riguardanti le chiamate dei professori e dei ricercatori e gli argomenti che implicano la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente a quella del soggetto cui la deliberazione si riferisce, e alle fasce superiori.
11. Con riguardo alla partecipazione, riservata dalle pertinenti norme dello Statuto ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti, e la concessione di nulla osta, è comunque assunta in seduta plenaria.
12. Qualora siano in discussione argomenti che implicano un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa deliberazione è approvata in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
13. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza, chi la presiede e chi vi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al Segretario, entro i successivi otto giorni, il testo scritto.

A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

14. Le deliberazioni approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti Uffici per dar corso alle conseguenti procedure.
15. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione di regola, nella loro interezza, in apertura della successiva seduta consiliare, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, e dopo essere stati resi disponibili ai membri del Consiglio almeno entro la successiva seduta consiliare.
I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario, e sono conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.
16. Le deliberazioni del Consiglio sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, e da tutto il personale tecnico-amministrativo, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle relative discussioni. Su eventuali richieste di accesso agli atti, e di estrazione di copie, è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle deliberazioni concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle deliberazioni relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.
17. Con apposito atto di indirizzo, predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio, sono disciplinate la convocazione e le modalità di svolgimento, in forma telematica, delle sedute consiliari.

Articolo 15

Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. La disciplina della Commissione paritetica, che il Dipartimento deve costituire in riferimento ai Corsi di studio di cui è referente principale, è dettata nel presente articolo, nel rispetto ed in attuazione dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge n. 240 del 2010, dell'art. 39, comma 6, dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Presso il Dipartimento è costituita, in relazione ai corsi di laurea e laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica Docenti-Studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
3. La Commissione è composta, secondo modalità approvate con apposita deliberazione del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, da un egual numero di docenti e di studenti non inferiore, per ciascuna componente, al numero dei corsi di laurea, di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale e, comunque, non inferiore a sette.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

4. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni Corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività è garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora la componente

studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, individuandoli secondo modalità stabilite mediante apposita deliberazione del medesimo Consiglio, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

5. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta. Il Presidente nomina un Vice-Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.
6. È compito della Commissione paritetica:
 - a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
 - c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al precedente punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
 - d) misurare, ai sensi della normativa in vigore, i risultati ottenuti nell'apprendimento;
 - e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui Corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
 - f) redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;
 - g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale
7. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati in Ateneo e/o elaborati da Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.
8. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.
9. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

Articolo 16 *Collegi didattici*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

1. La disciplina dei Collegi didattici è dettata nel presente articolo, nel rispetto ed in attuazione dell'art. 39, commi 2, 3 e 4, dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento generale di Ateneo.
2. All'interno del Dipartimento operano i seguenti Collegi didattici:
 - Collegio Didattico di Scienze del lavoro dell'amministrazione e del management (LAM) e Management of Human Resources and Labour Studies (MLS).
 - Collegio Didattico di Scienze sociali per la globalizzazione (GLO)
 - Collegio Didattico di Comunicazione e Società (CES)
 - Collegio Didattico di Comunicazione pubblica e d'impresa (COM)
 - Collegio Didattico di Amministrazioni e politiche pubbliche (APP)
3. Spetta ai Collegi didattici:
 - a) provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale che ad essi fanno capo;
 - b) provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti;
 - c) avanzare richieste e proposte, nelle materie di propria pertinenza, al Consiglio del Dipartimento;
 - d) assumere i compiti, che non siano previsti dal Regolamento generale di Ateneo, delegati, eventualmente conferiti ai Collegi dallo stesso Dipartimento.
4. Con riferimento ai Corsi di studio di propria pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:
 - a) formulare suggerimenti al Dipartimento referente principale e, ove previsto, il Dipartimento associato in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
 - b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
 - c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
 - d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
 - e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dai Comitati di direzione della Facoltà o della Scuola cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
 - f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore, e sulla base dei criteri deliberati dal Dipartimento:
 - 1) lo svolgimento delle prove di accesso ai Corsi di studio a numero programmato;
 - 2) lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - 3) la verifica del possesso, da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
 - g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea, e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione del Dipartimento salvo attribuzione, da parte di quest'ultimo, delle relative deleghe;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, ed ove non già individuati dai relativi Relatori, i Co-Relatori delle tesi di Laurea Magistrale;

i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;

k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti ad essi conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dall'art. 39, comma 2, primo capoverso, dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più Corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, al Direttore del Dipartimento e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi; vi partecipano altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei medesimi Corsi di studio.
6. Con apposita deliberazione del Consiglio nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 5, dello Statuto, il Collegio, può proporre la partecipazione ai Collegi didattici dei professori a contratto e del personale tecnicoamministrativo che concorra direttamente alla didattica.
7. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria, di norma, non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Per la fissazione dell'ordine del giorno, la validità e la conduzione delle sedute, e l'approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento.
8. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.
9. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dall'art. 39, comma 3, secondo capoverso, dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio, e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli Docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

10. Con apposita deliberazione, il Collegio può prevedere la designazione di un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.
11. Con apposita deliberazione, il Collegio può prevedere la costituzione, nell'ambito dei Collegi didattici, di apposite commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

Articolo 17

Collegi didattici interdipartimentali

1. Il Dipartimento assume il ruolo di "Referente associato" nell'ambito dei seguenti Collegi didattici interdipartimentali:
 - Management pubblico (MAP)
 - Scienze politiche (SPO)
2. I Collegi didattici interdipartimentali ai quali il Dipartimento è associato sono costituiti ed operano ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.15 del Regolamento generale di Ateneo. Sono comunque fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche del Dipartimento, e degli altri Dipartimenti associati, come stabilite dall'art. 39, commi da 1 a 4 dello Statuto. e dalle disposizioni del presente Regolamento a ciò relative.
3. Ferme restando le disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo e ferma restando, in particolare, la disposizione di cui all'art. 39, comma 4, ultimo capoverso dello Statuto, che riserva ai Consigli dei Dipartimenti associati nella gestione dei Collegi didattici interdipartimentali l'assolvimento degli adempimenti riguardanti le funzioni didattiche dei Dipartimenti di cui al medesimo art. 39, comma 1, la condizione di Dipartimento responsabile per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Articolo 18

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.